



*Il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni,

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di ARPAV dell'8 marzo 2007 con protocollo n. 32010/07/SRIB, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7145/QdV/DI del 13 marzo 2007, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione di una parte dell'area 43 ettari posta in concessione dal Comune di Venezia al Magistrato alle Acque di Venezia;

VISTO il documento "Interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto Marghera (VE)", consegnato dal Magistrato alle Acque di Venezia in data 16 gennaio 2007 e successivamente acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 2144/QdV/DI del 26 gennaio 2007;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il documento "Interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito

L

dell'area 43 ettari", a condizione che il Magistrato alle Acque di Venezia presenti un documento unitario integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3396/QdV/DI/B del 7 marzo 2007 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2007;

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il "Documento unitario integrativo di recepimento delle prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2007 sul progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto Marghera", trasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia con nota del 21 maggio 2008 con protocollo n. 324-GAB, ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 12138/QdV/DI del 27 maggio 2008;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2008 che ha preso atto del "Documento unitario integrativo di recepimento delle prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2007 sul progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto Marghera" e che, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la collaborazione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha formulato, per quanto attiene ai soli aspetti di salvaguardia ambientale e limitatamente al livello del dettaglio del progetto in esame, le seguenti prescrizioni:

1. essendo prevista la realizzazione di altre infrastrutture, tali opere dovranno essere resa compatibili con le caratteristiche strutturali della copertura e dello strato sottostante. Le fondazioni di tali infrastrutture non dovranno comportare iniezione del sistema di impermeabilizzazione né alterazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. A tal fine è necessario anche che, nella fase di collaudo degli interventi di inertizzazione/stabilizzazione, sia effettuata una verifica delle caratteristiche

1

geotecniche opportunamente certificate, verificando che siano tali da consentire la stabilità geotecnica del sistema di impermeabilizzazione. Inoltre le caratteristiche di portanza dello strato di copertura e del sistema di drenaggio devono essere dettagliate e richiamate sul certificato di destinazione urbanistica unitamente alle prescrizioni sopra riportate a valere quali limitazioni d'uso. Sono fatti salvi i necessari approfondimenti progettuali, assenti e autorizzazioni di ogni genere per l'esecuzione delle opere di cui sopra che esulano dagli aspetti ambientali di competenza;

2. nel progetto esecutivo dovranno essere dettagliate le modalità di connessione funzionale delle opere di drenaggio delle acque di falda, copertura e drenaggio delle acque meteoriche con le analoghe opere del lotto 2, la cui realizzazione è rimandata ad una fase successiva ed è a carico di altri soggetti, in modo da realizzare la piena funzionalità della messa in sicurezza permanente per entrambi i lotti. Devono altresì essere dettagliati i sistemi di connessione con il diaframma preesistente sul lato sud in modo che, anche in questo caso, sia garantita la piena tenuta della contenimentazione complessiva sia in senso orizzontale che verticale. In ogni caso il completamento del capping relativo ai 16 ha (lotto 2), da realizzare nella seconda fase attuativa contestualmente agli interventi in capo alla Regione Veneto, deve essere completato entro 36 mesi dall'approvazione del progetto in esame;
3. nel caso in cui non fosse verificata l'adeguatezza dal punto di vista della struttura, dell'immorsamento, della lunghezza, che deve essere pari all'intera lunghezza del lato sud (circa 465 m), del diaframma realizzato nell'ambito dell'intervento di "messa in sicurezza sperimentale" (a sud-est dei 23 ha), effettuata in passato dal Comune di Venezia, dovrà essere realizzata in alternativa la contenimentazione fisica dell'intero lato sud in conformità ai lati est ed ovest;
4. pur considerando che sia l'inertizzazione/stabilizzazione del nero fumo che la impermeabilizzazione superficiale con relativa contenimentazione andranno a diminuire drasticamente fino all'eliminazione dei possibili apporti verso le falde sottostanti, attese la presenza di contaminanti caratteristici come gli IPA, in particolare nella seconda falda non oggetto di sbarramento, è necessario che sia effettuato un monitoraggio frequente della presenza di tali contaminanti nella prima e seconda falda onde verificare l'efficacia nel tempo degli interventi proposti. Ad ulteriore garanzia della tenuta complessiva del sistema di messa in sicurezza permanente del riporto, va assicurato il drenaggio delle acque di falda nel riporto medesimo comprese nell'area confinata;
5. il progetto di bonifica delle acque di falda deve prevedere l'intercettazione delle acque della prima falda dai piezometri nei quali risultino presenti *hot*

spot intesi come valori di concentrazione superiori a 10 volte il limite fissato dalla vigente normativa;

6. l'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne potenzialmente contaminati deve essere sottoposto a specifica autorizzazione come previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
7. in fase esecutiva ed in sede di esecuzione dei controlli funzionali alla conclusione dell'intervento di bonifica mediante messa in sicurezza permanente devono essere recepite le prescrizioni formulate da ARPAV nella nota trasmessa in data 8 marzo 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7145/QdV/DI del 13 marzo 2007, in cui ARPAV medesima esprime parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva dell'attività di caratterizzazione svolta nell'area in esame;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4756/QdV/DI/B del 2 luglio 2008 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2008;

VISTA la nota del Magistrato alle Acque di Verona dell'11 luglio 2008, con protocollo n. 8274, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16835/QdV/DI del 15 luglio 2008, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel documento "Interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto Marghera (VE)", così come integrato dal "Documento unitario integrativo di recepimento delle prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2007 sul progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto Marghera";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi agli interventi di bonifica previsti nel documento "Interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto Marghera (VE)", così come integrato dal "Documento unitario integrativo di recepimento delle prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2007 sul progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente della porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ettari a Porto

Marghera", a condizione che vengano recepite nella fase esecutiva del progetto le seguenti prescrizioni:

1. essendo prevista la realizzazione di altre infrastrutture, tali opere dovranno essere rese compatibili con le caratteristiche strutturali della copertura e dello strato sottostante. Le fondazioni di tali infrastrutture non dovranno comportare interruzione del sistema di impermeabilizzazione né alterazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. A tal fine è necessario anche che, nella fase di collaudo degli interventi di inertizzazione/stabilizzazione, sia effettuata una verifica delle caratteristiche geotecniche opportunamente certificate, verificando che siano tali da consentire la stabilità geotecnica del sistema di impermeabilizzazione. Inoltre le caratteristiche di portanza dello strato di copertura e del sistema di drenaggio devono essere dettagliate e richiamate sul certificato di destinazione urbanistica unitamente alle prescrizioni sopra riportate a valere quali limitazioni d'uso. Sono fatti salvi i necessari approfondimenti progettuali, assenti e autorizzazioni di ogni genere per l'esecuzione delle opere di cui sopra che esulano dagli aspetti ambientali di competenza;
2. nel progetto esecutivo dovranno essere dettagliate le modalità di connessione funzionale delle opere di drenaggio delle acque di falda, copertura e drenaggio delle acque meteoriche con le analoghe opere del lotto 2, la cui realizzazione è rimandata ad una fase successiva ed è a carico di altri soggetti, in modo da realizzare la piena funzionalità della messa in sicurezza permanente per entrambi i lotti. Devono altresì essere dettagliati i sistemi di connessione con il diaframma preesistente sul lato sud in modo che, anche in questo caso, sia garantita la piena tenuta della contenimento complessiva sia in senso orizzontale che verticale. In ogni caso il completamento del capping relativo ai 16 ha (lotto 2), da realizzare nella seconda fase attuativa contestualmente agli interventi in capo alla Regione Veneto, deve essere completato entro 36 mesi dall'approvazione del progetto in esame;
3. nel caso in cui non fosse verificata l'adeguatezza dal punto di vista della struttura, dell'immorsamento, della lunghezza, che deve essere pari all'intera lunghezza del lato sud (circa 450 m), del diaframma realizzato nell'ambito dell'intervento di "messa in sicurezza sperimentale" (e sud-est dei 23 ha), effettuata in passato dal Comune di Venezia, dovrà essere realizzata in alternativa la contenimento fisica dell'intero lato sud in conformità ai lati est ed ovest;
4. pur considerando che sia l'inertizzazione/stabilizzazione del nero fumo che la impermeabilizzazione superficiale con relativa contenimento andranno a diminuire drasticamente fino all'eliminazione dei possibili

M

apporti verso le falde sottostanti, attesa la presenza di contaminanti caratteristici come gli IPA, in particolare nella seconda falda non oggetto di sbarramento, è necessario che sia effettuato un monitoraggio frequente della presenza di tali contaminanti nella prima e seconda falda onde verificare l'efficacia nel tempo degli interventi proposti. Ad ulteriore garanzia della tenuta complessiva del sistema di messa in sicurezza permanente del riporto, va assicurato il drenaggio delle acque di falda nel riporto medesimo comprese nell'area confinata;

5. il progetto di bonifica delle acque di falda deve prevedere l'intercettazione delle acque della prima falda dai piezometri nei quali risultino presenti *hot spot* intesi come valori di concentrazione superiori a 10 volte il limite fissato dalla vigente normativa;
6. l'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne potenzialmente contaminati deve essere sottoposto a specifica autorizzazione come previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
7. in fase esecutiva ed in sede di esecuzione dei controlli funzionali alla conclusione dell'intervento di bonifica mediante messa in sicurezza permanente devono essere recepite le prescrizioni formulate da ARPAV nella nota trasmessa in data 8 marzo 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7145/QdV/DI del 13 marzo 2007, in cui ARPAV medesima esprime parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva dell'attività di caratterizzazione svolta nell'area in esame.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere predisposta dal Magistrato alle Acque di Venezia un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

